

32863Repubblica ItalianaIn nome del Popolo ItalianoUfficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. 69Il Giudice di Pace di Milano, Dr. Roberto Principeha pronunciato la seguentesentenza

nella causa iscritta al n. 40944/10 RG, pronunciata
con atto di citazione notificato il 21.4.2010 a mezzo

ufficiale giudiziario e il 24.4.2010 a mezzo Servizio

Postale

da

[REDAZIONE] in persona dei suoi legali rappresentante pro tempore [REDAZIONE]

[REDAZIONE] rappresentante e difensore
dell'Avv. Alessandro Manzù, presso lo studio del quale in
Milano Via Cintotone n. 6 è effettivamente domiciliata.

Come da procuratura alle ltri del 19.6.2009 n. 322979 da'

rup. Natale E. Chittò

cattricecontro

[REDAZIONE] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palazzo Cesini
di Cavigli - Pedemuro alla via Ugo Foscolo n. 33/35

convocata continuando



Zurich Assicurazioni SpA, in persona del suo legale
rappresentante pro. Tempore, con sede in Milano alle,
Via G. Crepi n. 23

convexa convexate

6

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna
alla Via Stalingrado n.45, in forza del suo procuratore
ad negotia Dott. Giovanni Grigolli, in forza di procura ap-
plicata del 8.9.2009 n. 64642 di sp. Notario Sandro Serra
di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
Migliorini nel suo studio in Milano - Piazza Castello n.2
è elettrivamente domiciliata come da delega a man-
giace dell'atto di intervento volontario

per intervento volontario

Oggetto: risarcimenti danni da sinistra stradale.

Conclusioni delle parti: come prevedete nei rispettivi articoli introduttivi al giudizio e nelle conclusioni indicate all'indirizzo del 22.9.2010.

Svolgimento del Processo

Non abbozzi di citazione come sopra citato l'at-
trice chiedeva i giudicis [redacted]
quale proprietaria del trattore Krabale Scania tg 05 142 V H
a Zurich. Ammazazioni Spft, quale impresa di ammazza-
zione obbligate ex legge, fu tutta dichiarata responsabile.
Le convinte e condannate le stesse al risarcimento dei dei

proprio favore, col pagamento in saldo della somma di
€ 525,00 al netto di IVA e ad € 150,00 per l'isborso

sostentato per il servizio di mezzo sostitutivo, quale forma

Economica, oltre interessi e riconfazone monetaria del
debito al saldo, con vittoria di spese, diritti e oneri di Lite

Sostenneva l'istrice de il giorno (D. 11. 2009 alle ore 17:00

circa le proprie autoletture [redacted] i p

[redacted] si trovava regolarmente parcheggiato nel
comune di Poggiovara all'altezza del civico n. 35 di
Via U. Foscolo quando veniva urtata sulla parte pa-
steriore destra e parafango dal veicolo Scania

[redacted] al monocabino numero di Targa in prova XIPG 555
che procedeva in retro marcia.

Seppur regolarmente citate, non comparivano né in
costituzione in giudizio le convenute [redacted]

2 Srl e Zurich Assicurazioni SpA, da pentito veni-
vano dichiarate continuare.

Con atto di intervento volontario si costituiva in
aperto e compareva la U.G.F. Assicurazioni SpA che
sostenne di esser legittimata formalmente a tale
intervento a seguito di accordo raggiunto in sede Alfa,
controfava l'au e il gnatissim chiedendo il rifiuto
della domanda offerta in quanto infondata in
fatto e in diritto, con vittoria delle spese di Lite.

Espletata l'istruttoria, la causa passava in decisione

all'udienza del 22-8-2010 sulle contestazioni delle parti
come previste nei rispettivi atti in trattative e nelle va-
bale dichiarazione sindacata e nel foglio di precisazione
delle condanne per l'attice.



Motivi della decisione

Unanimità si osserva che la presente causa è stata av-
viata nei confronti del responsabile civile del ministero
Viciale de quo e delle imprese di assicurazioni obli-
gata ex lege e quindi l'intervento volontario della
U.G.F. Amicurazioni SpA risulta privo di fondamento.
Spieghino non risultando alcun diritto all'oggetto o
dipendente dal titolo dedotto in questo giudizio, né
un proprio interesse in capo a quest'ultima.

Un eventuale accordo in sede Anm tra imprese di assi-
curazioni per legittimare tale intervento è stato solo
enunciato ma non provato; inoltre si ritiene non
abbia rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.

Pertanto va dichiarata l'estinzione della pro-
posta causa di U.G.F. Amicurazioni SpA.

Pensando all'esame del merito si rileva:
dalla documentazione in atti - modello CAI non con-
testato - il riunione viciale risulta essersi verificata
nel seguente modo: nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui in narrativa, il veicolo Scania tg.
~~CG 17 V 66~~ di proprietà di C. ... Ci si segnala un

movra di strumentazione artava - risarcendo la parte
posteriore destra della autovettura Volkswagen Passat
tq. ~~SN 1011~~ ferma in sosta di proprietà del
l'officina.

Per quanto sopra esposto si rileva la responsabilità
esclusiva della società avvocata proprietaria dell'an-
tonino Scania nella concessione del ministro tra-
diale da quo, responsabilità confermata dalla de-
claraazione nel CAI del conducente il veicolo della
concessionaria.

Sui danni:

dall'esame delle fatture in abbi riguardante le riparazioni effettuate dalla Carrozeria Crippa di Burago
a Adda e dalle fotografie prenotate della vettura in
ciclistica appare congruo e corretto l'importo di
€ 525,00 - al netto dell'IVA, comunitario.

Non è stata fornita la prova dell'avvenuto esborso per
l'uso di veicolo sostitutivo durante il periodo delle
riparazioni e quindi questo Giudice, considerato il
mercato utilizzo della vettura (per tale periodo, ritiene
valutare in via equitativa il danio da ferma tecnico
che liquida in € 100,00,-

Pertanto ferme concessa va condannata al seguen-
to a favore dell'officina della somma complessiva di
€ 625,00 - offici interessi legali dal fatto al saldo e

avvolgimento ministeriale secondo criteri ISTAT.

Le spese di giudizio (art. 91 c.p.c) vennero poste a carico di farbe corrente, ricevute scommesse, e si liquidarono a favore dell'attrice, nella complessiva minor somma, dato che le loro completezza giuridica della causa ed il valore delle stesse, di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese f. [REDACTED] - judicati, € [REDACTED] per oneri ed € [REDACTED] per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese di giudizio (art. 91 c.p.c) relative all'intervento volitario, vennero poste a carico di U.G.F. Ass. ai Sipr, ricevute scommesse, e si liquidarono a favore dell'attrice nella complessiva minor somma, considerata la duplicazione delle voci già liquidate a carico delle corvinate e l'assenza di autorizzazione della commessa concorsuale, di € 419,25, di cui € 25,50, per spese, € 300,00 per diritti, € 150,00 per oneri ed € 43,75, per rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Al Giudice di Pace di Milano, definitivamente preservando, contrarie reiezioni, com'è da fare:

- estratti U.G.F. Assicurazioni SpA della causa;
- dichiaro responsabile ad ricevere strade de quo C.R.M. l'intervento Sipr;